



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
(Provincia di Palermo)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL
CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI URBANI.**

(art. 183, lettera mm del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. – DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.)

Regolamento approvato con deliberazione ~~C.C.~~ o G.M. n. 25 del 26/03/2013

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Requisiti generali del Centro di Raccolta
- Art. 4 - Criteri generali per la gestione
- Art. 5 - Controllo del Centro di Raccolta
- Art. 6 - Utenza ammesse al conferimento
- Art. 7 - Rifiuti conferibili
- Art. 8 - Quantità di rifiuti conferibili e tipologia di stoccaggio
- Art. 9 - Pesatura dei rifiuti
- Art. 10 - Orario di apertura
- Art. 11 - Accesso dei soggetti conferenti
- Art. 12 - Modalità di conferimento e deposito
- Art. 13 - Altre norme di comportamento
- Art. 14 - Cooperazione del gestore
- Art. 15 - Danni e risarcimenti
- Art. 16 - Controllo del Comune
- Art. 17 - Proprietà e destinazione dei rifiuti
- Art. 18 - Divieti
- Art. 19 - Sanzioni
- Art. 20 - Rinvio normativo
- Art. 21 - Disposizioni finali

ALLEGATI:

1. Allegato A :
Schede tecniche di conferimento rifiuti
2. Allegato B :
Scheda rifiuti conferiti al Centro di Raccolta (utenze non domestiche)
3. Allegato C :
Scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal Centro di Raccolta

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e Finalità

1. Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione del centro di raccolta comunale (C.d.R.) dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato nel Comune di Piana degli Albanesi e per la regolare fruizione dello stesso da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
2. Il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e ad essi assimilati costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando una elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.
3. Il presente Regolamento, al fine di incentivare la raccolta differenziata dei materiali riciclabili-recuperabili contenuti nei rifiuti urbani e contestualmente contenere i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata, disciplina la gestione e l'utilizzo del servizio di raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) e dei Rifiuti Solidi Assimilati agli Urbani (R.S.A.U.) presso il Centro Comunale di Raccolta localizzato nel territorio di Piana degli Albanesi, nei locali dell'autoparco comunale, di via _____.
4. Il Comune ed il Gestore del C.d.R. si riservano di promuovere iniziative finalizzate a premiare i cittadini e/o le aziende che conferiscono separatamente i materiali riciclabili presso il centro di raccolta.

Art. 2 – Definizioni

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
 - a) **centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani:** area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
 - b) **detentore:** produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
 - c) **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente:** utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
 - d) **utenze domestiche:** nuclei familiari;
 - e) **utenze non domestiche:** operatori economici nei settori agricolo, artigianale, commerciale, dei servizi;
 - f) **gestore:** soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
 - g) **responsabile del centro:** soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
 - h) **RAEE:** rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - i) **DM 08/04/2008:** Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni".

Art. 3 – Requisiti generali del Centro di Raccolta

1. Il Centro di Raccolta deve essere realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e ss.mm.ii.
2. La realizzazione del Centro di Raccolta conforme alle disposizioni del DM 08/04/2008 e ss.mm.ii. è autorizzata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.
3. A norma del punto 3. dell'allegato I al D.M. 08/04/2008, il Centro di Raccolta deve essere strutturato prevedendo:
 - a) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi: attrezzata con cassoni scarrabili/ contenitori / platee impermeabilizzate e delimitate opportunamente.
 - b) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti pericolosi: protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e

dotata di opportuna pendenza in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali in un pozzetto di raccolta a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore dovrà avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore.

Tali aree devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme di conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore è tenuto a:

- a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di Raccolta da parte dei soggetti conferenti;
- b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dai contenitori dedicati;
- c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
- d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
- e) salvaguardare l'ambiente;
- f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
- g) compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con i Comuni, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008;
- h) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel centro di raccolta;
- i) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
- j) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
- k) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;

Art. 5 – Controllo del Centro di Raccolta e compiti degli addetti alla sorveglianza

1. Il gestore è tenuto ad individuare e nominare un Responsabile del Centro di Raccolta, ritenuto qualificato a seguito di adeguata formazione ed addestramento, nel gestore le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti. Il nominativo è comunicato al Comune.

2. Il Responsabile del Centro di Raccolta è tenuto a verificare che la gestione del centro avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

3. Il personale presente presso il Centro Comunale di raccolta è qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.

2. Gli addetti al Centro Comunale di raccolta sono tenuti, nell'osservanza del presente Regolamento e nell'ambito delle proprie mansioni, a:

- aprire e chiudere l'impianto nelle ore e nei giorni stabiliti;
- mantenere un ottimo livello di pulizia e di ordine dell'area;
- verificare la titolarità del conferitore;
- effettuare un accurato controllo visivo dei carichi ai fini dell'ammissione;

- controllare che nel Centro Comunale di Raccolta non vengano svolte operazioni di cernita o prelievo dei rifiuti da personale non autorizzato;
 - sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti sia all'interno dei contenitori, che nelle aree destinate allo stoccaggio a terra;
 - compilare i formulari di identificazione del rifiuto nei casi previsti dalla normativa vigente e provvedere alla pesatura dei mezzi utilizzati;
 - adottare le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita ai sensi della normativa vigente;
 - segnalare al gestore del C.d.R. ogni violazione del presente Regolamento;
 - sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori ed a quanto presente all'interno del Centro comunale di Raccolta.
 - respingere i materiali qualora difformi alle prescrizioni.
3. Gli addetti alla sorveglianza dovranno essere muniti di apposite attrezzature ed abbigliamento ai sensi delle vigenti normative antinfortunistiche.

Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti:
- a) persone fisiche residenti/domiciliati nei Comuni di Piana degli Albanesi (privati cittadini, utenze domestiche);
 - b) persone giuridiche con sede nel Comune di Piana degli Albanesi, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano;
 - c) Gestore del Servizio integrato dei rifiuti;
 - d) Comune di Piana degli Albanesi;
 - e) altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. I soggetti conferenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti regolamenti comunali in materia.

Art. 7 – Rifiuti conferibili

1. Nel Centro di Raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto ricomprese nell'elenco di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato I al D.M. 08.04.2008 per come modificato con D.M. 13.05.2009:

Descrizione e codici CER

- 1 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche 08 03 18)
- 2 imballaggi in carta e cartone 15 01 01
- 3 imballaggi in plastica 15 01 02
- 4 imballaggi in legno 15 01 03
- 5 imballaggi in metallo 15 01 04
- 6 imballaggi in materiali compositi 15 01 05
- 7 imballaggi in materiali misti 15 01 06
- 8 imballaggi in vetro 15 01 07
- 9 imballaggi in materia tessile 15 01 09
- 10 contenitori T/FC 15 01 10* e 15 01 11*
- 11 pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) 16 01 03
- 12 filtri olio 16 01 07
- 13 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) 16 02 16

- 14 frazione organica umida 20 0 108 e 20 03 02
- 15 rifiuti di carta e cartone 20 01 01
- 16 rifiuti in vetro 20 01 02
- 17 abiti e prodotti tessili 20 01 10 e 20 01 11
- 18 sostanze alcaline 20 01 15*
- 19 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 20 01 21
- 20 rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36
- 21 oli e grassi commestibili 20 01 25
- 22 oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti 20 01 26*
- 23 vernici, inchiostri, adesivi e resine 20 01 27* e 20 01 28
- 24 farmaci 20 01 31* e 20 01 32
- 25 batterie e accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) 20 01 33*
- 26 Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* 20 01 34*
- 27 rifiuti legnosi 20 01 37* e 20 01 38
- 28 rifiuti plastici 20 01 39
- 29 rifiuti metallici 20 01 40
- 30 sfalci e potature 20 02 01
- 31 ingombranti 20 03 07
- 32 cartucce toner esaurite 20 03 99
- 33 rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

2. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.

3. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri della Deliberazione Comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.

4. I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti al Centro di Raccolta.

5. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

6. I rifiuti conferiti da parte di utenze non domestiche dovranno essere accompagnati da una scheda di conferimento, così come prevista dal D.M. 13.05.2009 e allegata al presente Regolamento (vedasi allegato B), debitamente compilata e consegnata al gestore del Centro di Raccolta.

7. Non possono essere conferiti scarti di produzioni industriali ed artigianali.

Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili e tipologia di stoccaggio

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di Raccolta.

2. Per le utenze domestiche, i limiti quantitativi sono quelli indicati nella seguente tabella: Si precisa che tutti i rifiuti verranno conferiti in cassoni scarrabili da mc 25 o 30 dotati di copertura mobile o fissa o idonei contenitori a l'uopo utilizzati. Compatibilmente agli spazi interni dei locali presenti all'interno del CdR, i rifiuti differenziati potranno essere posti all'interno di tali locali coperti.

Descrizione, quantitativo e tipologia stoccaggio

1. carta e cartone. Nessun limite capacità
2. plastica. Nessun limite
3. vetro. Nessun limite
4. metalli / ferro. Nessun limite
5. rifiuti misti (ingombranti) nessun limite
6. Legno nessun limite
7. sfalci e potature. Nessun limite
9. contenitori T/FC. Da definire
10. pneumatici fuori uso n. 4 pezzi per utente all'anno
11. abiti e prodotti tessili Nessun limite
12. toner per stampa esauriti Nessun limite Cassonetto
13. filtri olio Nessun limite. Contenitore idoneo
20. batterie e pile Nessun limite Contenitore a tenuta
21. accumulatori al piombo Nessun limite Contenitore a tenuta
22. rifiuti di apparecchiature elettriche/elettroniche (R.A.E.E.). Nessun limite. 2 cassoni scarrabili
1 contenitore a tenuta (o sotto tettoia)
23. *frazione organica umida (nei limiti dei cassoni a tenuta stagna disponibili)*
24. oli e grassi commestibili. Nessun limite. Contenitore a tenuta
25. farmaci. Nessun limite. Contenitore a tenuta

Le altre tipologie di rifiuti ammesse, saranno accettate solo se il C.d.R. disporrà di spazi e volumi sufficienti. In caso diverso il responsabile del centro respingerà il rifiuto in ingresso.

1. Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri quantitativi indicati nella Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.

2. Il Centro di raccolta, per l'accertamento dei quantitativi dei rifiuti, sarà dotato di idonea pesa al cui funzionamento e controllo dovrà essere dedicato apposito operatore. In mancanza di pesa, potrà essere utilizzata la pesa pubblica individuata dal Comune o dal gestore.

Art. 9 – Pesatura dei rifiuti

1. Il gestore è tenuto a pesare o in mancanza di pesa, quantificare approssimativamente, i rifiuti in ingresso delle utenze non domestiche e tutti quelli in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento. Il peso effettivo verrà effettuato presso la piattaforma di destinazione delle varie tipologie merceologiche dei rifiuti, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee. Bolle e formulari di raccolta dovranno essere tenuti secondo le norme vigenti in materia e secondo le indicazioni dettate dal gestore del C.d.R..

Art. 10 – Orario di apertura

1. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con Ordinanza Sindacale. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del Comune e dal Gestore, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.

2. Non è ammesso l'accesso all'utenza ed il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

3. L'accesso fuori dai giorni e orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio di igiene urbana (personale del Comune e/o appaltatore terzo del servizio di raccolta differenziata domiciliare) o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del gestore del CdR.

Art. 11 – Accesso dei soggetti conferenti

1. L'accesso al Centro di Raccolta per il conferimento delle frazioni di rifiuti di cui all'art. 7 è consentito ai soli cittadini che dimostrano avere la residenza in uno dei due Comuni. Il primo ingresso comporta, a cura del gestore, il rilascio di una scheda personalizzata. Successivamente la scheda cartacea potrà essere sostituita da un'apposita tessera, rilasciata dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore agli utenti che si servono del CdR.
2. La scheda (o tessera), di colore diverso per distinguere le tipologie di utenze (domestiche – non domestiche), verrà consegnata dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore del Centro in occasione del primo conferimento e conterrà:
 - a) per le utenze domestiche: nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale e tipologia e peso del rifiuto differenziato;
 - b) per gli altri soggetti: denominazione ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente e tipologia del rifiuto conferito.I dati riportati sulla tessera di riconoscimento sono registrati dal gestore in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune e trasmesse mensilmente a quest'ultimo.
3. La scheda (o tessera, in futuro), documento necessario per l'accesso, è utilizzabile esclusivamente dal titolare, dal coniuge convivente e da parenti entro il 1° grado.
4. Chiunque utilizzi una tessera senza averne diritto è passibile, oltre al ritiro immediato della tessera stessa, dell'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 19.
5. In caso di smarrimento della tessera è fatto obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale o al Gestore.
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza la tessera deve essere consegnata all'Ufficio Tributi del Comune al momento della cancellazione dal ruolo.
7. In occasione di ciascun conferimento:
 - a) il soggetto conferente è tenuto a esibire al gestore la scheda (o tessera) di cui al comma 1;
 - b) il gestore, per le utenze non domestiche, è tenuto a compilare la scheda di cui all'Allegato Ia al DM 08/04/2008 e a registrare i relativi dati in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con i Comuni. La scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal gestore e una è consegnata all'utente.
8. Qualora il Centro di Raccolta venisse dotato di un sistema di identificazione e pesatura dei rifiuti, ogni utente (utenza domestica e utenza non domestica), prima del conferimento dovrà procedere alla pesatura dei rifiuti conferiti. In relazione al pagamento della tassa/tares rifiuti, l'Amministrazione Comunale si riserva di prevedere, con apposito atto, l'individuazione di parametri quantitativi di conferimento dei rifiuti da parte dei singoli utenti o di particolari categorie, valutati in rapporto alle quantità conferite, dal numero di accessi al Centro e dalla tipologia di attività esercitata con prevalenza. Con apposito atto l'Amministrazione Comunale, per i quantitativi eccedenti i parametri individuati, potrà prevedere forme di pagamento delle eccedenze o comunque forme incentivanti la raccolta differenziata..
9. Il gestore è tenuto a garantire l'accoglienza dei soggetti conferenti mediante un numero di operatori sufficiente per assicurare il corretto funzionamento del Centro di Raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.
10. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.
11. Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, le imprese (utenze non domestiche) devono essere munite di apposito formulario d'identificazione rifiuti, redatto in quattro esemplari, ad esclusione del caso di trasporto di rifiuti non pericolosi in quantità inferiore a trenta chili o trenta litri. Il formulario deve essere debitamente sottoscritto dal destinatario, per accettazione dei rifiuti conferiti, all'atto di ingresso del mezzo di trasporto nel Centro. Resta inteso che l'accesso alle

utenze non domestiche, che in genere concorrono a quantitativi elevati di rifiuti, sarà valutato solo dopo avere valutato la reale potenzialità del CdR e le reali capacità ricettive.

12. Ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, ai fini del trasporto dei propri rifiuti, le imprese (utenze non domestiche) devono essere iscritte nella apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Camera di Commercio. Non è richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal citato comma 8, purché lo stesso trasporto sia finalizzato al conferimento al gestore del pubblico servizio di raccolta rifiuti con il quale sia stata stipulata una convenzione.

Art. 12 – Modalità di conferimento e deposito

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di Raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e ad seguire le istruzioni per il corretto deposito.
2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
5. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
6. I rifiuti liquidi devono essere depositati in serbatoi/cisterne con dispositivi antitraboccamento e contenimento ed al coperto.
7. Il deposito degli oli minerali non dovrà superare i 500 lt.
8. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) devono essere divisi secondo i seguenti raggruppamenti:
 - a) freddo e clima;
 - b) altri grandi bianchi;
 - c) Tv e monitor;
 - d) elettronici;
 - e) sorgenti luminose.
9. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro di Raccolta può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
10. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.
11. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita non deve essere superiore a tre mesi. I cassoni ed i contenitori dovranno essere comunque svuotati tramite trasporto presso impianti autorizzati a norma di legge ogni qualvolta siano in fase di riempimento e/o secondo necessità.
12. Nel caso di conferimento della frazione organica umida, questa deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

13. Integrano le disposizioni di questo articolo le schede tecniche di conferimento rifiuti allegate al presente Regolamento (vedasi *Allegato A*).

Art. 13 – Altre norme di comportamento

1. I soggetti conferenti sono tenuti a:

- a) trattarsi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
- b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
- c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 14 – Cooperazione del gestore

1. Il gestore è tenuto a:

- a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e ad informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro di Raccolta;
- b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, o nelle immediate vicinanze, del Centro di Raccolta, e comunicare l'abbandono di tali rifiuti al comune;
- c) trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:
 - c.1) l'elenco dei servizi eseguiti;
 - c.2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
 - c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
 - c.4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.

La relazione è trasmessa al Comune entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;

- d) trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
- e) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;

Art. 15 – Danni e risarcimenti

- 1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro di Raccolta.
- 2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro di Raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
- 3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 16 – Controllo del Comune

- 1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
- 2. Le attività di controllo in materia possono inoltre avvenire:
 - a) su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
 - b) su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
 - c) su richiesta da parte del Responsabile del Servizio;
 - d) su diretta iniziativa dell'ufficio di Polizia Municipale;
- 3. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.
- 4. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli organi di Polizia, del contenuto dei sacchi, cartoni od altro per presunte violazioni alle norme del presente regolamento;

5. L'Amministrazione potrà in qualunque momento decidere, con apposita delibera di Giunta Comunale, di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del centro di raccolta e dell'area prospiciente qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali ai sensi dell'Art. 4 lett. b) D.Lgs. n. 196/03.

6. Nel caso di cui al precedente comma 5., saranno predisposti cartelli di avvertimento della presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29/11/2000 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 17 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il gestore è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta.

2. Il gestore stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.

3. Competono al gestore i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo.

4. Resta inteso che i corrispettivi CONAI ricavati dalla vendita delle rifiuti differenziati, verranno contabilizzati in primis per la copertura dei costi di gestione del CdR (consumi elettricità, acqua, eventuali forniture di attrezzature per il CdR, materiale di consumo, e...). Ulteriori ricavi saranno posti a beneficio delle singole amministrazioni comunali. Annualmente, previa contabilizzazione dei corrispettivi derivanti dalla vendita dei rifiuti differenziati (i costi sono stabiliti da accordi ANCI-CONAI), in accordo con le amministrazioni comunali si stabilirà il criterio di utilizzo del corrispettivo, che in ogni modo dovrà essere posto a beneficio esclusivo del servizio reso nei Comuni.

7. Per i rifiuti in uscita dal Centro di Raccolta dovrà essere compilata la scheda prevista dal D.M. 13.05.2009 e allegata al presente Regolamento (vedasi *Allegato C*), debitamente compilata.

Art. 18 – Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di Raccolta.

2. E' altresì vietato:

a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;

b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;

c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;

d) asportare rifiuti depositati nel Centro di Raccolta, la cui sola facoltà è data al gestore;

e) occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;

f) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Art. 19 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto di tutte le norme del presente Regolamento la Polizia municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Guardie Forestali, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché l'A.S.L.

5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

Art. 20 – Rinvio normativo

1. Il presente Regolamento integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.

Art. 21 – Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche inerenti la gestione e l'organizzazione del Centro di Raccolta potranno essere apportate, in caso di necessità ed urgenza, mediante apposita e motivata Ordinanza emanata dal Sindaco. Tali modifiche perderanno efficacia ove poi non formalmente approvate dal Consiglio Comunale.
2. Il presente Regolamento, soggetto a pubblicazione e a notifica al gestore del CdR, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Seguono Allegati:

- Schede tecniche di conferimento rifiuti (Allegato A);
- Scheda rifiuti conferiti al Centro di Raccolta (Allegato B);
- Scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal Centro di Raccolta (Allegato C).

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

(Provincia di Palermo)

Centro Comunale di Raccolta rifiuti urbani differenziati

SCHEDE TECNICHE DI CONFERIMENTO RIFIUTI

A) NORME GENERALI

Il centro di Raccolta è destinato al conferimento delle frazioni differenziate di rifiuti urbani e di quelli assimilati.

Le operazioni di presa in carico dei rifiuti per il trasporto verso gli impianti di recupero o smaltimento da parte degli operatori del servizio pubblico di raccolta o dei trasportatori terzi autorizzati devono avvenire al di fuori degli orari di apertura del centro alle utenze servite.

Tale previsione si estende a tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedano movimentazione di mezzi ed utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche con conseguenti rischi per la sicurezza dell'utenza. Le frequenze di prelievo dei rifiuti conferiti presso il centro saranno commisurate alla tipologia degli stessi ed in modo tale da evitarne l'accumulo al di fuori dei contenitori in caso di raggiungimento della loro capacità massima consentita; in ogni caso l'allontanamento dei rifiuti dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.

Non sono ammessi trattamenti di selezione o adeguamento volumetrico sui rifiuti conferiti e sono altresì escluse tutte le operazioni che modificano la natura del rifiuto, ovvero la sua composizione chimica e/o la sua classificazione del codice CER.

Particolare cura dovrà essere posta relativamente alle operazioni di conferimento e di movimentazione all'interno del centro dei beni durevoli per uso domestico in modo da evitare la fuoriuscita di eventuali sostanze pericolose in essi contenuti; in particolare è necessario che tali rifiuti siano depositati in posizione verticale e che non siano impilati gli uni sugli altri. Si evidenzia inoltre che, in linea generale, va limitata la movimentazione di tali tipologie di rifiuti ed in ogni caso non deve essere consentita la loro movimentazione mediante il cosiddetto "ragno" che potrebbe rompere gli stessi beni durevoli.

Tutte le operazioni di manutenzione straordinaria dovranno essere annotate su un apposito registro riportante almeno la data ed una breve descrizione dell'intervento effettuato con l'indicazione dell'eventuale pezzo riparato o sostituito.

Il Centro di Raccolta, oltre a garantire la sorveglianza durante le ore di apertura, deve garantire la presenza di personale qualificato ed addestrato adeguatamente nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.

In particolare, il personale di cui sopra dovrà essere opportunamente formato in modo da svolgere con la dovuta efficienza le seguenti mansioni:

- Riconoscere la titolarità al conferimento da parte degli utenti e delle ditte al fine di accertare l'effettiva provenienza dei rifiuti urbani e loro assimilati da parte del territorio di competenza;
- Assistere gli utenti nelle operazioni di conferimento delle frazioni di rifiuti urbani indirizzandoli verso gli idonei contenitori e fornendo loro tutte le informazioni utili alla corretta gestione degli stessi rifiuti all'interno del centro; in particolare si dovrà porre particolare cura nell'indicare il corretto conferimento dei rifiuti ingombranti al fine di evitare che nel cassone ad essi dedicato vengano conferiti altri materiali appartenenti ad altre tipologie di rifiuti;
- Coordinarsi con gli operatori del servizio pubblico di raccolta o i trasportatori terzi autorizzati nelle attività di presa in carico dei rifiuti per il loro trasporto negli impianti di recupero o smaltimento;

- Provvedere alla pulizia del centro ed alla manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei contenitori di raccolta dei rifiuti, nonché della recinzione perimetrale e degli eventuali locali di servizio ed uffici dedicati alle attività del personale stesso del Centro di Raccolta;
- Provvedere a segnalare tempestivamente eventuali anomalie e disfunzioni al fine di consentire l'intervento delle ditte specializzate incaricate delle operazioni di manutenzione straordinaria;
- Aggiornare il "registro di manutenzione straordinaria" del centro nonché, qualora previsto, conservare gli eventuali formulari di trasporto previsti disposizioni di legge in materia.

Interventi specifici

a) Durante l'esercizio del Centro, eventuali sversamenti di rifiuti pericolosi, se avverranno, avranno il carattere di eccezionalità e, data la trascurabile quantità di rifiuto conferito, dovranno essere prontamente eliminati dal personale addetto alla gestione, mediante l'impiego di soluzioni tampone e/o materiale assorbente, che provvederà altresì alla pulizia dell'area interessata. Il personale addetto dovrà inoltre tempestivamente intervenire con l'aiuto di idrante e/o estintori nel caso si verificano incendi domabili con detti strumenti, che sono propedeutici ad eventuali pronti interventi dei vigili del fuoco nel caso di eventi particolari.

b) A fine esercizio il gestore avrà l'obbligo di:

- asportare tutte le attrezzature adibite alla raccolta dei rifiuti (containers, cassonetti, cisternette ecc);
- pulire radicalmente l'area ove insiste il Centro, con particolare riferimento alla pavimentazione;
- provvedere allo smaltimento, di ogni frazione di rifiuto rinvenuta, in sito debitamente autorizzato a norma della legislazione vigente;
- attuare la bonifica del suolo, qualora fossero riscontrate contaminazioni sottostanti.

D) MODALITÀ DI CONFERIMENTO

D1: raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e assimilati



RIFIUTI INGOMBRANTI:

rifiuti non riciclabili di grandi dimensioni (ad es. materassi, specchi non separabili dal telaio, poltrone, mobili vecchi composti da più materiali, giocattoli di grandi dimensioni).

La raccolta dei rifiuti ingombranti e degli assimilati avviene mediante il conferimento degli stessi in un cassone scarrabile posizionato all'interno del centro di raccolta.

Il materiale dovrà essere conferito in modo separato, soprattutto nel rispetto alle altre frazioni merceologiche raccolte in modo differenziato; in particolare, i rifiuti conferiti non dovranno essere costituiti in tutto o in parte da rifiuti speciali e/o pericolosi e, nel limite del possibile, essere privi di parti in metallo e legno da conferire negli appositi cassoni.

Nel cassone devono essere depositati, per esclusione, i rifiuti che non vanno in nessuno degli altri contenitori, quali ad esempio:

- _ vecchi mobili plurimateriali (possibilmente smontati per ridurre il volume);
- _ materassi e imbottiture naturali e sintetiche;
- _ tappezzerie, moquette, linoleum;
- _ imballaggi voluminosi;
- _ lana di vetro e di roccia;
- _ materiali vari in pannelli;